REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere-rel.

SENTENZA

nel giudizio di appello n. 59812, promosso da

OMISSIS, nato il OMISSIS a OMISSIS (c.f.: OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Tedeschi (c.f.: TDSNRC70D13B776U- PEC: *enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it*)

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti **Antonietta Coretti** (c.f. CRT NNT 58D53 L117B – PEC avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), **Antonella Patteri** (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), **Sergio**

Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), **Giuseppina Giannico** (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e **Lidia Carcavallo** (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

per la riforma

della sentenza n. 90/21 del 10 marzo 2021, emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, nel giudizio rubricato al n. 29769, depositata il 19 marzo 2021

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 18 febbraio 2025, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice cons. Ilaria Annamaria Chesta, l'avv. Fabrizio Palmacci, in dichiarata delega dell'avv. Tedeschi, per l'appellante e l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la

Regione Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, già dipendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, posto in quiescenza in data 31 dicembre 2018, con il sistema di calcolo pensionistico di tipo misto, con anzianità al 31.12.1995, pari ad anni 16, mesi 8 e iorni 3, volto alla riliquidazione della pensione in godimento, in applicazione dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, in luogo dell'aliquota prevista dall'art. 44 del medesimo testo unico.

Con ricorso ritualmente notificato il sig. OMISSIS ha adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, reclamando il diritto al ricalcolo della pensione, in applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 d.P.R. 1092/1973 e la conseguente rideterminazione delle somme liquidate, il tutto con rivalutazione e interessi.

2.Il giudice di primo grado, con la gravata pronuncia, ha escluso la sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, affermando che "… *La norma (di favore, dunque di stretta interpretazione) è dettata, in maniera inequivoca, per il personale militare, e non può essere estesa al personale civile*". Di conseguenza "… *Le previsioni normative estensive di alcune agevolazioni originariamente previste per il solo personale militare, non riguardano la fattispecie in esame e non si applicano al di là dei casi*

espressamente considerati, trattandosi di ipotesi eccezionali: al contrario, per quanto non disciplinato dalla normativa espressamente dettata per il Corpo di Polizia Penitenziaria si applicano le "norme relative agli impiegati civili dello Stato" ex art. 1 L. 15.12.90 n. 335".

3. Il signor OMISSIS ha interposto gravame avverso la pronuncia di primo grado, con atto notificato in data 7 marzo 2022 e depositato in data 15 marzo 2022, rilevando che la disciplina di cui all'art. 54 non potrebbe ritenersi qualificabile come speciale ma, al contrario, contribuirebbe a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari, a cui i poliziotti (anche penitenziari) andrebbero equiparati. Ha rilevato sul punto che il d.lgs. n. 165/1997 non prevede alcuna esclusione o limitazione all'applicabilità dell'art. 54 in parola, nella liquidazione della quota retributiva, per le pensioni liquidate con il sistema misto, stabilendo, all'art. 1, che "*Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai princìpi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Legge Dini) il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*". D'altra parte, la volontà del legislatore di non creare una distinzione/discriminazione tra le forze di polizia a *status militare* e quelle a *status civile*, sarebbe evidenziata dall'art. 61

del d.P.R. n. 1092/1973, che già nella sua formulazione originaria disponeva che al personale dei Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale dello Stato (personale non militare) si applicassero le disposizioni stabilite per il trattamento di quiescenza per le categorie militari.

Sarebbe altresì acclarato che continua ad applicarsi l'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 se lo *status* di militare sussiste al momento dell'arruolamento e non anche per l'intera carriera del soggetto. In ogni caso e a definizione di qualsivoglia controversia basterebbe il richiamo alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di bilancio), il cui art. 1, co. 101, così stabilisce: "*al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con 3applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile*". Dovrebbe ritenersi risolta, a far data dal 1°gennaio 2022, la questione del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 54 anche agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria. Per quanto sopra dedotto, andrebbe riformata la sentenza impugnata anche nella parte riguardante la condanna alle

spese, nel senso della più equa decisione di compensazione delle spese di lite, considerata la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata e il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

4.Si è costituito in giudizio l'INPS, con memoria in data 24 gennaio 2025, rappresentando che la competente Sede dell'Istituto ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del signor OMISSIS con applicazione, sulla quota retributiva del detto trattamento, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995, con decorrenza del 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre, n. 234, entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Ha evidenziato che il pagamento delle somme arretrate è stato disposto con provvedimento di riliquidazione del 6 febbraio 2023 e gli importi scaturiti da detta riliquidazione sono stati corrisposti con cedolino di febbraio 2023. In via tuzioristica, l'INPS ha evidenziato l'inammissibilità, nonché l'infondatezza, di ogni ulteriore richiesta avversaria statuendo l'applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo solo a decorrere dal 1°gennaio 2022. Stante lo stanziamento in bilancio, previsto solo a decorrere dall'anno 2022 e per gli anni a seguire, la tesi avversa non potrebbe essere accolta anche perché palesemente in contrasto con l'art. 81 della Carta Costituzionale. Ha chiesto, quindi, la pronuncia di cessazione della materia del

contendere.

L'udienza originariamente fissata al 10 dicembre 2024 è stata rinviata, con decreto dell'1 luglio 2024, al 18 febbraio 2025.

All'udienza pubblica in data odierna l'avv. Fabrizio Palmacci, in dichiarata delega dell'avv. Tedeschi, si è riportato all'atto di appello dichiarando di aderire alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere richiesta dall'INPS. L'avvocato Giuseppina Giannico ne ha preso atto e per il resto si è riportato alla memoria depositata.

A conclusione della discussione il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

I.Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità "*la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso*" (*ex plurimis* Cass., n. 21087/2022).

Ai fini della pronuncia di cessazione della materia del contendere risulta, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.

L'INPS, nella memoria di costituzione, ha rappresentato che la competente Sede dell'Istituto ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del signor OMISSIS con applicazione, sulla quota retributiva del detto trattamento, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995, con decorrenza del 1° gennaio 2022 e ha evidenziato che il pagamento delle somme arretrate è stato disposto con provvedimento di riliquidazione del 6 febbraio 2023 e che gli importi scaturiti da detta riliquidazione sono stati corrisposti con cedolino di febbraio 2023, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La circostanza dell'avvenuta riliquidazione della pensione e del pagamento degli arretrati ha trovato conferma nella documentazione in atti e l'avvenuta soddisfazione della pretesa sottesa al giudizio è stata affermata nelle conclusioni dell'appellante, rese in udienza dal delegato dall'avv.Enrico Tedeschi, al quale era stato conferito il potere di fare ed accettare rinunce agli atti del giudizio ed all'azione, con la procura in data 13 luglio 2020.

Sussistono quindi i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Va rilevato che la dichiarazione resa dal difensore dell'appellante comporta comunque *"...la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a*

fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa (Cass. civ., Sez. V, Ord. 23 luglio 2024, n. 20443; Cass., 12 novembre 2020, n. 25625; v., altresì, Cass. SS.UU., 10 dicembre 2020, n. 28182; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876).

Tenuto conto delle ragioni che hanno condotto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione all'evoluzione normativa che ha riguardato la specifica questione oggetto del giudizio, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Va disposta la compensazione delle spese avuto riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025.

L'Estensore — Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta) — (Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE — F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 24 APR. 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Manuela Asole

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 24 APR. 2025

per il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Manuela Asole

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di

diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 24 APR. 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Manuela Asole